

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Giacomelli

DIRETTORE GENERALE
f.to Alessandro Menapace

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“Beato de Tschiderer”
già Istituto Arcivescovile per Sordi

DECRETO N. 3/24
del PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

ADOTTATO IL 16 DICEMBRE 2024

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

li,

DIRETTORE
dott. Alessandro Menapace

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE.

Parere tecnico-amministrativo

Assiste e, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 7 del 21 settembre 2005, viste le risultanze dell’istruttoria, attesta la regolarità tecnico-amministrativo del presente decreto.

Il Direttore Generale
f.to Alessandro Menapace

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 7 del 21 settembre 2005 il presente decreto è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi all’Albo informatico

dal 24.12.2024 al 03.01.2025.

Il Direttore Generale
f.to Alessandro Menapace

ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Trento e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, co. 1, Testo Unico;

Richiamato il decreto del Presidente n. 6/23 del 29 dicembre 2023, qui integralmente richiamato condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2022, come stabilito dall’art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2023;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l’alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

- Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 e ss.mm.;

- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- Il regolamento regionale concernente la contabilità delle A.p.s.p. approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L e ss.mm.;
- Il regolamento regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle A.p.s.p. approvato con D.P.Reg. 17 ottobre 2006 n. 12/L e ss.mm.;
- Visto lo Statuto dell’Azienda;
- Il regolamento di organizzazione generale dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 28 aprile 2015;
- Il regolamento per la contabilità dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 di data 11 ottobre 2017;
- Il regolamento dei contratti dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 di data 11 ottobre 2017;
- Il regolamento per il personale dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 di data 6 dicembre 2017;
- Il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

- 1) di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall’A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza	01671390225	2,27%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall’Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	1,18%	Mantenimento	

- 2) di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell’Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l’alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
- 3) di dare atto che l’esito della ricognizione di cui al presente decreto sarà inviata alla struttura ministeriale ex art. 15 D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” secondo le indicazioni contenute nelle linee guida, nonché alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art 20, comma 3 del TUSP;
- 4) di demandare al Direttore il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto decretato;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’A.p.s.p., ai sensi dell’art. 32, L. n. 69/2009;
- 6) di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

- Allegati: 1) scheda ricognizione UPIPA
2) scheda ricognizione Qu.Be.